



COMUNE DI MATERA  
Città dei Sassi  
UFFICIO DEL SEGRETARIO  
DIRETTORE GENERALE



**REGOLAMENTO SULLA ONNICOMPRESIVITA' DEL TRATTAMENTO  
ECONOMICO DEI DIRIGENTI**

Approvato con atto di G.C. n. 183 del 17 maggio 2005

## **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto della onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, nel rispetto delle norme legislative e dei contratti collettivi di lavoro.

## **Art. 2 (Definizione)**

1. Il trattamento economico dei dirigenti è remunerativo di ogni funzione e compito ad essi attribuiti.  
Esso assorbe i compensi, le indennità ed i proventi spettanti ai dirigenti per lo svolgimento di qualsiasi incarico, anche a carattere non continuativo, conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione del Comune di Matera o da soggetti terzi, pubblici o privati, su designazione dell'Amministrazione stessa.
2. Le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 18 della L.109/1994 e dell'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 (norma per gli enti provvisti di avvocatura), nonché quelle relative ad incarichi specifici connessi al funzionamento del settore di competenza, fra cui le indennità percepite quale Ufficiale rogante dal dirigente incaricato di tale funzione in assenza del Segretario Generale, anche attribuite alla dirigenza a tempo determinato, incrementano le risorse del fondo comune integrativo destinate alla dirigenza.
3. Per incarichi conferiti in ragione dell'ufficio si intendono anche quelli conferiti da terzi consequenziali a quello conferito presso di essi dall'Amministrazione Comunale o su designazione di esso e, comunque, gli incarichi il cui svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell'Amministrazione stessa.

## **Art. 3 (Esclusioni)**

1. Non rientrano nel regime di onnicomprensività i diritti spettanti ai dirigenti per disposizioni di legge che non sono espressamente previsti dagli artt. 26 e 29 del CCNL della dirigenza Comunale nonché gli incarichi conferiti autonomamente da terzi, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. In tali ipotesi il dirigente che abbia ricevuto un incarico da altre amministrazioni o da privati ed abbia ottenuto la necessaria autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ha diritto alla percezione diretta del relativo compenso da parte del soggetto terzo che gli ha conferito l'incarico.

## **Art. 4 (Modalità di versamento dei compensi all'Amministrazione)**

1. Le risorse che si rendono disponibili in funzione della prestazione resa per l'espletamento di incarichi nel regime di onnicomprensività, escludente la percezione diretta di qualsiasi compenso, confluiscono nel fondo destinato al finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti a tempo indeterminato.

2. Nel caso l'incarico sia conferito da soggetti terzi, pubblici o privati, su designazione dell'Amministrazione Comunale, i relativi compensi sono da questi corrisposti direttamente all'Amministrazione stessa per confluire nelle risorse destinate al finanziamento del fondo indicato nel comma 1. Il 75% verrà poi erogato direttamente al dirigente, mentre il 25% confluirà nel fondo di cui alla successiva lettera b).
3. Le amministrazioni ed i terzi erogatori comunicano all'Amministrazione Comunale l'incarico conferito ed espletato e versano i relativi importi all'entrata del bilancio del Comune di Matera presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria medesima, avendo cura di indicare, nella compilazione della causale del versamento, anche la risorsa del titolo III – categoria – Centro di costo – voce economica su cui accertare gli importi stessi.

### **Art. 5**

#### **(Ripartizione dei compensi soggetti terzi e Comune di Matera – art. 2)**

1. I compensi dovuti ai dirigenti per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 2, che confluiscono nel fondo comune integrativo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, sono così ripartiti:

<b>DESTINAZIONE DELLE RISORSE</b>	
a) 75%	Corrisposto al dirigente che ha svolto l'incarico , a titolo di <u>retribuzione di risultato</u> e sino ad un massimo di <u>50.000,00</u> annui; tale limite massimo è applicato anche ai dirigenti a tempo determinato.
b) 25%	Suddiviso in parti uguali tra tutti i dirigenti a tempo indeterminato ad integrazione del fondo per la dirigenza.
c)	le somme eccedenti gli <u>50.000,00</u> , di cui alla lett. a) , incrementano il fondo destinato all'indennità di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato.

### **Art. 6**

#### **(Modalità di erogazione dei compensi ai dirigenti)**

1. il 75% del compenso riferito a ciascun incarico viene liquidato al dirigente che lo ha svolto; nello stesso atto viene imputato il restante 25% al fondo comune integrativo delle risorse per la dirigenza a tempo indeterminato. Tale modalità viene applicata anche ove a percepire il compenso sia un dirigente a tempo determinato, il quale però non concorrerà alla ripartizione del fondo relativo al 25%.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Dirigente del Personale accerta la somma degli importi percepiti nell'anno precedente da tutti i dirigenti destinatari di incarichi sia tempo

- determinato che indeterminato e con nota indirizzata a tutti i dirigenti comunica le somme pari al 25% destinate alla ripartizione di cui al successivo comma 3.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno si procede alla materiale ripartizione tra tutti i dirigenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione comunale, della somma, pari al 25%, degli importi percepiti nell'anno precedente da tutti i dirigenti destinatari di incarichi, possibilmente contestualmente all'erogazione delle indennità di risultato;
  4. La corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi 1 e 3, è correlata alla valutazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione a ciascun dirigente.
  5. I compensi di cui al comma 3 sono corrisposti ai dirigenti in servizio nell'anno di riferimento. Nei casi di cessazione dal servizio avvenuti nel corso dell'anno si provvede alla corresponsione dei compensi in proporzione al rateo.
  6. La disciplina di ripartizione delle risorse contenuta nel presente regolamento si applica esclusivamente ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la decurtazione del compenso del 25% avverrà anche sui compensi percepiti dai dirigenti a tempo determinato ai quali ultimi si applicherà anche il massimale di 50.000.

**Art. 7**  
**(Regime fiscale)**

Nell'ipotesi di incarichi conferiti da soggetti terzi, a seguito di designazione dell'Amministrazione Comunale, ai fini dell'IRAP, soggetto passivo del tributo è il Comune di Matera, il quale, all'atto dell'effettivo pagamento ai dirigenti dei compensi erogati da terzi e riconducibili al trattamento economico accessorio, effettuerà una ripartizione delle somme confluite nelle risorse destinate al trattamento accessorio e già assoggettate all'IRAP.

**Art. 8**  
**(norma finale)**

La presente disciplina si applica a tutti gli emolumenti liquidati successivamente alla approvazione del presente regolamento.